



Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

Gentili Clienti

Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio

n. 19 – Gennaio 2016

## LA LEGGE FINANZIARIA 2016

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Finanziaria 2016** c.d. “*Legge di stabilità 2016*”, **in vigore dall’1.1.2016**.

Il testo, composto da **1 articolo suddiviso in 999 commi**, contiene una serie di disposizioni di seguito sintetizzate

### Novità IMU

#### **Immobili in comodato a parenti**

**La base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9)**, concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

- il contratto sia **registrato**;

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262  
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261





- il comodante:
  - possieda **un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  - **risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

### **Esenzione terreni agricoli**

E’ riconosciuta l’esonazione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti **in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

### **Riduzione IMU immobili locati a canone concordato**

E’ disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’**IMU dovuta**, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**.

## **Novità TASI**

### **Esenzione abitazione principale**

L’**esonazione TASI** già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9)**. Nei casi in cui l’**immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

**Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso** per le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

### **Riduzione TASI immobili locati a canone concordato**

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una **riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un **nuovo periodo** in base al quale “*per gli*





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

immobili locati a canone concordato ... **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... **è ridotta al 75 per cento**".

## Detrazione iva acquisto unità immobiliari RESIDENZIALI

E' stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF il **50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;
- va ripartita in **10 quote annuali**.

## Riduzione aliquota IRES

E' previsto che **a decorrere dall'1.1.2017 l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%).

## Esenzione IRAP agricoltura

**A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015** (in generale dal 2016), sono **esenti IRAP le attività agricole**.

## Bonus mobili giovani coppie

E' stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
  - che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
  - in cui **almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni** di età;
  - **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10**

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262



Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009

**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

quote annuali.

Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

## Leasing agevolato "prima casa"

E' stata introdotta disposizione per **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.**

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** di cui **alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2)** del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000**;
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000**.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
  - abbia un'età **inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto;
  - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%**.

NB: L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020**.

## Bonus dispositivi RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

La **detrazione IRPEF / IRES del 65%** è stata estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;
- **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da**

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262  
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

remoto.

## Maxi AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

NB: In sede di approvazione è stata disposta **l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

### **Acquisto di veicoli**

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

### **Beni esclusi**

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;

## Regime FORFETARIO

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

### **Aumento del limite di ricavi / compensi**

La principale modifica riguarda **l'aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262  
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261



**TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ**

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	<b>45.000</b>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	<b>50.000</b>	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	<b>40.000</b>	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	<b>30.000</b>	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	<b>25.000</b>	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	<b>25.000</b>	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	<b>50.000</b>	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	<b>30.000</b>	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	<b>30.000</b>	67%

**Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione**

Il **reddito d'impresa / lavoro autonomo** deve risultare **prevalente** rispetto a quello di **lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Non **possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.



La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

### **Contribuenti “start up”**

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

### **Forfettari “start up” dal 2015**

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfetario.

### **Nuovo regime previdenziale**

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfetario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

NB: È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

## **Assegnazione agevolata BENI D'IMPRESA**

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle **società di persone / capitali** di assegnare / cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

A tal fine è **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- il **valore dei beni assegnati**;
- il **costo fiscalmente riconosciuto**.

NB: In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni / cessioni **soggette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non **applicazione dell'art. 47, TUIR**, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) **l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017**.

NB: Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

## **Estromissione IMMOBILE imprenditore individuale**

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262  
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261





- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2015**;
- ha effetto *“dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”*, ossia dal 2016;
- richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%**.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

## Riscossione Canone RAI

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall’1.1.2016**:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a € 100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente**.

NB: Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è **ammessa esclusivamente** una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l’anno in cui è presentata;

- il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti** nei luoghi adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89;
- il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la **ripartizione in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

NB: Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;

- è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l’altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

## LIMITE utilizzo del CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **umentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") **la soglia rimane pari a € 1.000**.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevedeva **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante**;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevedeva **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

## Modifiche al SETTORE AGRICOLO

In sede di approvazione è stata **eliminata** la disposizione che prevedeva l'**abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero** per i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72, regime che pertanto rimane in vigore.

## Spese FUNEBRI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, **"a partire dall'anno d'imposta 2015"**, le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad € 1.550** per ciascun evento verificatosi nell'anno.

La detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone"** non **richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

---

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262  
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261





## Nuova ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI

E' stata introdotta la **nuova aliquota IVA del 5%** applicabile alle prestazioni di cui alla **nuova Tabella A, Parte II-bis**, ossia per:

**"le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese ... da cooperative sociali e loro consorzi".**

Le **prestazioni** di cui ai citati numeri sono le seguenti:

<b>18</b>	prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;
<b>19</b>	prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
<b>20</b>	prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
<b>21</b>	prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
<b>27-ter</b>	prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La **nuova aliquota IVA del 5%** è applicabile a dette prestazioni **soltanto se rese:**

- **da cooperative sociali e loro consorzi;**
- **a favore dei soggetti "svantaggiati"** richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).

Contestualmente **sono stati abrogati:**

- il primo e il secondo periodo del comma 331 dell'art. 1, Finanziaria 2007 che prevedeva:
  - l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei citati soggetti "svantaggiati" **da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in**





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

### **esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni;**

- per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l'opzione per il regime di esenzione;
- il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti "svantaggiati" **rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.**

Merita evidenziare che a seguito delle nuove disposizioni per le **cooperative "non sociali"** l'aliquota IVA passa **dal 4% al 22%**.

NB: Il **nuovo quadro normativo** sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di **contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016.**

Per i **contratti in corso**, quindi, continuano ad essere applicabili le **disposizioni previgenti.**

## **"Card Culturale" diciottenni**

E' è prevista l'**assegnazione**, a tutti i **cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia** che **compiono 18 anni nel 2016**, di una "**Carta elettronica**":

- di **importo nominale massimo** pari a **€ 500**;
- da **utilizzare** per assistere a **rappresentazioni teatrali / cinematografiche**, acquistare **libri** e accedere a **musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.**

NB: Le somme così assegnate **non costituiscono reddito imponibile** per il beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo dell'**ISEE**.

È demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame e l'importo da assegnare.

## **Credito d'Imposta Sistemi Videosorveglianza**

In sede di approvazione è stato riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche (privati)** che sostengono spese per:

- l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme**;
- **contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**  
cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com  
P.iva. 04365380262



Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009

**Pierluigi Di Bella**  
email. info@pidibi.it www.pidibi.it  
cell. 348 5522302  
P.iva. 04451750261





Claudia Panazzolo  
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella  
controllo di gestione e consulenza finanziaria

---

## **BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI**

In sede di approvazione è riconosciuto per il 2016 **un contributo di € 1.000** per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati** "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento".

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:

[http://www.pidibi.it/newsletter\\_10.html](http://www.pidibi.it/newsletter_10.html).

---

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) – tel. e fax 0423 603166

**dott. Claudia Panazzolo**

cell. 347 1554755 - email. c.panazzolo@gmail.com

P.iva. 04365380262

Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



**Pierluigi Di Bella**

email. info@pidibi.it www.pidibi.it

cell. 348 5522302

P.iva. 04451750261

